

Ordinanza sul dottorato conferito dal Politecnico federale di Zurigo (Ordinanza sul dottorato del PFZ)

del 16 dicembre 2000

La Direzione del Politecnico federale di Zurigo,
visto l'articolo 28 capoverso 4 lettera a della legge del 4 ottobre 1991¹ sui PF,
ordina:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Ambito di applicazione

La presente ordinanza determina le condizioni, la procedura e le autorità competenti per il conferimento del dottorato da parte del Politecnico federale di Zurigo (PFZ).

Art. 2 Dottorati

¹ Il PFZ conferisce:

- a. dottorati ordinari che attestano l' idoneità a dedicarsi a lavori di ricerca scientifica di alto livello in base a un lavoro personale e originale;
- b. dottorati onorari quale riconoscimento a persone che hanno reso eminenti servizi alla scienza.

² Il PFZ pubblica i nomi delle persone a cui conferisce il titolo di dottore.

Art. 3 Titoli di dottore

¹ Il PFZ conferisce i seguenti titoli di dottore:

- a. dottore in scienze tecniche (dr. sc. tecn.);
- b. dottore in scienze naturali (dr. sc. nat.);
- c. dottore in scienze matematiche (dr. sc. mat.).

² I dottori onorari ricevono uno dei titoli menzionati nel capoverso 1; è aggiunta la menzione «a titolo onorario» o «*honoris causa*».

Art. 4 Dottorato pluridisciplinare

¹ Il PFZ offre la possibilità di preparare un dottorato in una sola disciplina o un dottorato pluridisciplinare.

RS 414.133.1

¹ **RS 414.110**

² Su proposta del Comitato di dottorato del dipartimento responsabile, il rettore determina quale dei titoli di cui all'articolo 3 capoverso 1 debba essere conferito.

³ Il dipartimento in cui è iscritto il candidato è responsabile dell'intera procedura decisionale.

⁴ Gli altri dipartimenti interessati devono essere integrati nella procedura decisionale e devono essere rappresentati negli organi competenti.

Art. 5 Comitato di dottorato

Ogni dipartimento istituisce un Comitato di dottorato, composto di almeno tre professori nominati. Questi sono nominati dalla conferenza del dipartimento per un periodo di due anni e sono rieleggibili.

Capitolo 2: Dottorato ordinario

Sezione 1: Candidatura, iscrizione e immatricolazione

Art. 6 Requisiti di base

Possono chiedere l'iscrizione come candidato al dottorato:

- a. i titolari di un diploma conferito da un PF, i titolari del diploma federale di farmacista, come pure i titolari di un diploma finale in scienze dell'ingegneria o naturali conferito da un'università svizzera ai sensi dell'articolo 11 capoverso 1 della legge federale dell'8 ottobre 1999² sull'aiuto alle università o da una scuola superiore con cui sia stata conclusa una convenzione a tal riguardo;
- b. i titolari di un diploma universitario il cui livello corrisponda a quello di un PF per quanto concerne il programma, l'estensione e l'importanza degli studi;
- c. i titolari di un altro diploma universitario riconosciuto dal PFZ;
- d. le persone dotate di qualificazioni speciali ed eminenti.

Art. 7 Condizioni

¹ Le persone interessate devono proporre la loro candidatura a un professore nominato oppure a un professore titolare o a un libero docente impiegati principalmente al PFZ. L'apertura della procedura di ammissione presuppone l'impegno scritto dell'insegnante di dirigere il lavoro di dottorato. Le persone che assumono tale compito sono designate in seguito «direttore di tesi».

² Nel caso di un dottorato pluridisciplinare, l'apertura della procedura d'ammissione è subordinata all'impegno scritto dell'insegnante e di un correlatore di assumere la direzione della tesi, come pure alla presentazione di un piano generale dei lavori di tesi.

² RS 414.20

Art. 8 Candidatura

¹ I richiedenti presentano una domanda scritta al rettorato. Quest'ultimo determina gli allegati necessari e trasmette, insieme con il suo parere, la candidatura al dipartimento indicato dal direttore di tesi.

² Il Comitato di dottorato esamina le candidature e formula le sue proposte all'intenzione del capo di dipartimento, dopo aver consultato il direttore di tesi.

³ Il capo di dipartimento propone al rettore di approvare o di respingere la candidatura.

⁴ Nel caso di dottorato pluridisciplinare, incombe al dipartimento indicato dal direttore di tesi di proporre l'approvazione o il rigetto della candidatura. Esso allega alla sua proposta le conclusioni degli altri dipartimenti interessati.

⁵ Le candidature delle persone menzionate nell'articolo 6 lettera a sono ammesse senza ulteriori condizioni.

⁶ Le candidature delle persone menzionate nell'articolo 6 lettera b sono, di regola, ammesse senza ulteriori condizioni.

⁷ Per quanto concerne le candidature delle persone menzionate nell'articolo 6 lettere c e d, o eccezionalmente lettera b, il Comitato di dottorato verifica le qualifiche scientifiche in base agli incarti personali e propone, d'intesa con il direttore di tesi, le ulteriori condizioni d'ammissione che i candidati devono adempiere.

⁸ Il rettore determina in ogni singolo caso, su proposta del capo di dipartimento, le condizioni d'ammissione.

Art. 9 Immatricolazione e iscrizione

Se la candidatura è accettata, i richiedenti possono immatricolarsi e iscriversi al dottorato.

Sezione 2: Ammissione alla tesi**Art. 10** Piano di ricerca

¹ Di concerto con il direttore di tesi, i candidati elaborano un piano di ricerca, che fissa gli obiettivi e la strutturazione della tesi, il titolo di dottore previsto e tutti gli obblighi che ad essi incombono.

² Le condizioni quadro vanno stabilite in modo da permettere che la tesi possa essere terminata, di regola, entro un termine di tre anni dall'ammissione alla tesi.

³ Il piano di ricerca viene presentato al Comitato di dottorato.

⁴ Il piano di ricerca deve essere elaborato, di regola, entro sei mesi dall'iscrizione e, di regola, entro dodici mesi se l'iscrizione è stata subordinata a condizioni ulteriori. Una proroga di tali termini soggiace all'approvazione del Comitato di dottorato.

Art. 11 Condizioni d'ammissione ulteriori

¹ Per l'adempimento delle condizioni ulteriori d'ammissione è fissato, di caso in caso, un termine non superiore, di regola, a un anno.

² Il rettorato determina se sono state adempiute le condizioni ulteriori.

³ I candidati che non hanno superato gli esami loro imposti a titolo di condizioni ulteriori, possono, con l'accordo del direttore di tesi, ripeterli una volta entro il termine di sei mesi.

Art. 12 Decisione d'ammissione

¹ L'ammissione alla preparazione della tesi avviene, se:

- a. è stato presentato il piano di ricerca, e
- b. se sono state adempiute le condizioni ulteriori d'ammissione.

² I dipartimenti possono fissare ulteriori condizioni generali d'ammissione, se approvate dal rettore.

³ Il rettore decide, su proposta del capo del dipartimento, circa l'ammissione alla preparazione della tesi.

Sezione 3: Tesi di dottorato**Art. 13** Soggetto della tesi

¹ Il soggetto della tesi dev'essere tratto in modo preponderante da un ambito d'insegnamento o di ricerca del PFZ e può essere pluridisciplinare.

² Le tesi pluridisciplinari devono essere strettamente connesse con le scienze tecniche, le scienze naturali, la matematica o l'architettura.

Art. 14 Direzione della tesi e assistenza

¹ I lavori sono diretti, di regola, da un professore nominato del PFZ.

² Liberi docenti e professori titolari impiegati in via principale al PFZ possono anch'essi dirigere lavori di tesi, ma abbisognano al riguardo dell'autorizzazione del capo di dipartimento interessato.

³ Il direttore di tesi designa, ove occorra, una o più persone incaricate di assistere i candidati.

⁴ Su proposta del direttore di tesi, il Comitato di dottorato designa, di regola, al più tardi un anno prima della conclusione prevista della tesi, un correlatore, e ne informa il rettore. Durante la preparazione della tesi possono essere designati ulteriori periti.

⁵ Il candidato presenta ogni anno, se da lui desiderato o se richiesto dal direttore di tesi, un rapporto scritto sui progressi dei suoi lavori. Il direttore di tesi si pronuncia per iscritto senza indugio al riguardo.

Art. 15 Realizzazione della tesi

¹ Di regola, la tesi dev'essere realizzata nel PFZ o in uno istituto di ricerca del settore dei PF.

² Se la realizzazione lo esige e le condizioni necessarie sono adempiute, i lavori possono aver luogo, in parte o interamente, fuori del settore dei PF. Tale deroga va motivata nel piano di ricerca e autorizzata dal dipartimento.

³ In ogni caso il direttore dei lavori deve avere libero accesso alle installazioni utilizzate e ai documenti degli esperimenti effettuati dai candidati.

Art. 16 Divergenze di opinioni

Il capo di dipartimento si sforza di appianare disaccordi profondi tra il direttore di tesi e i candidati. Ove non possa essere raggiunto un accordo, decide il rettore.

Art. 17 Incapacità del direttore di tesi di adempiere la propria funzione

Se il direttore di tesi diviene incapace di adempiere la propria funzione, il capo di dipartimento provvede, nella misura del possibile, affinché il candidato possa proseguire la tesi.

Art. 18 Lingua

¹ La tesi dev'essere redatta in modo uniforme in una delle lingue ufficiali svizzere o in inglese.

² Su domanda scritta e motivata del candidato, il rettore può autorizzarlo a redigere la propria tesi in un'altra lingua.

³ In ogni caso va redatto un riassunto in una delle lingue ufficiali svizzere e in inglese.

Sezione 4: Studi di dottorato**Art. 19** Scopo

Gli studi di dottorato devono garantire ai candidati di perfezionarsi nell'ambito in cui si situa la loro tesi e in altri ambiti.

Art. 20 Esigenze

¹ Le attività svolte a titolo di perfezionamento sono espresse in unità di credito.

² Un credito corrisponde all'attività necessaria per seguire un insegnamento di un'ora per settimana durante un semestre. Il credito è accordato soltanto se siano provate prestazioni proprie del candidato.

³ I candidati devono dimostrare d'aver conseguito almeno dodici crediti. Per coloro che terminano la tesi in meno di tre anni, il numero necessario di crediti viene ridotto in proporzione.

⁴ Almeno un terzo dei crediti richiesti dev'essere conseguito in ambiti diversi da quello in cui si situa la tesi.

⁵ Ove la tesi sia realizzata fuori del settore dei PF, il capo di dipartimento determina, su proposta del direttore di tesi, le esigenze degli studi di dottorato.

⁶ Su proposta del direttore di tesi, il capo di dipartimento decide sul computo delle prestazioni fornite dai candidati fuori del programma d'insegnamento degli studi di dottorato. La partecipazione attiva in seno ad organi o gruppi di lavoro del PFZ può essere computata.

Art. 21 Programmi d'insegnamento

¹ I dipartimenti, in particolare quello di scienze umane, sociali e politiche, determinano il loro programma d'insegnamento per gli studi di dottorato e lo pubblicano.

² I dipartimenti strutturano il loro insegnamento per gli studi di dottorato in unità di credito.

Art. 22 Disposizioni dettagliate

Le conferenze di dipartimento emanano le disposizioni dettagliate applicabili agli studi di dottorato e le sottopongono all'approvazione del rettore.

Sezione 5: Conseguimento del dottorato

Art. 23 Commissione esaminatrice

¹ La commissione esaminatrice comprende:

- a. un presidente designato dal capo di dipartimento in cui è iscritto il candidato;
- b. il direttore di tesi quale relatore;
- c. i correlatori, tra cui le persone incaricate di seguire i lavori di tesi;
- d. una persona indipendente, in qualità di perito, ove esista un rapporto di dipendenza tra il direttore di tesi e i correlatori;
- e. inoltre, quando si tratti di una tesi pluridisciplinare, i capi degli ulteriori dipartimenti interessati o i loro supplenti.

² Almeno uno dei relatori o dei correlatori dev'essere professore nominato del PFZ.

Art. 24 Esame di dottorato

¹ L'esame di dottorato consiste in un esame orale di almeno un'ora, nel corso del quale il candidato è interrogato sull'ambito o sugli ambiti in cui si situa la tesi. Esso ha luogo davanti alla commissione esaminatrice.

² La conferenza di dipartimento determina in quale misura l'esame è accessibile al pubblico.

³ L'esame ha luogo al più tardi dopo sei anni dall'immatricolazione del candidato. In casi eccezionali, il rettore può accordare una proroga del termine, su domanda del dipartimento.

Art. 25 Valutazione della tesi e dell'esame orale

¹ Il relatore e il correlatore/i correlatori formulano ciascuno un rapporto scritto in cui esprimono il proprio parere sulla tesi e lo trasmettono al dipartimento prima dell'esame.

² La commissione esaminatrice valuta sia la tesi di dottorato che l'esame orale e decide se le due prove siano state superate o no; essa trasmette un rapporto alle conferenze di dipartimento interessate.

Art. 26 Conferimento del diploma di dottore

¹ La conferenza del dipartimento in cui il candidato è immatricolato sottopone alla conferenza di studio la proposta di accordare o di negare il diploma di dottore, in base al rapporto della commissione esaminatrice.

² La conferenza di studio decide sul rilascio del diploma di dottore.

³ La decisione di rilasciare o di negare il diploma si fonda sulla valutazione della tesi come pure sui risultati dell'esame di dottorato.

⁴ La decisione di conferimento del diploma deve essere presa entro sei mesi dalla consegna della tesi di dottorato.

Art. 27 Ripetizione

I candidati ai quali sia stato negato il diploma per non aver superato l'esame orale possono ripetere tale esame una volta, entro il termine di sei mesi. Se la tesi è stata rifiutata, il candidato può rimaneggiarla una volta. Il capo di dipartimento fissa, d'accordo con il direttore di tesi, il termine entro il quale dev'essere presentata la nuova versione.

Art. 28 Diploma di dottore

¹ Il diploma di dottore menziona:

- a. il nome del diplomato;
- b. il titolo di dottore;
- c. le firme del rettore e del capo di dipartimento;
- d. il sigillo del PFZ.

² Il diploma di dottore è rilasciato a nome del PFZ e conferito al suo titolare nel corso della prima cerimonia di dottorato successiva alla consegna del numero richiesto di esemplari della tesi.

Art. 29 Diritto di portare il titolo di dottore

Dopo la consegna del numero richiesto di esemplari della tesi, il titolare del diploma riceve un'attestazione che lo autorizza anche a portare il titolo di dottore.

Art. 30 Tassa

Per il dottorato ordinario è prelevata una tassa.

Capitolo 3: Diritti immateriali**Art. 31** Diritti d'autore

¹ Con riserva dell'articolo 32, la tesi soggiace ai diritti immateriali in generale.

² La tesi può essere pubblicata integralmente solo dopo essere stata accettata dalla conferenza di studio.

³ I contratti conclusi con terzi, quali i contratti di ricerca, non possono contenere clausole che differiscano indebitamente la pubblicazione della tesi o che addirittura la escludano.

⁴ Il PFZ può consegnare riassunti o copie di tesi a enti scientifici o pubblici.

Art. 32 Invenzioni

I diritti in materia d'invenzione nel quadro della tesi soggiacciono alle disposizioni concernenti il rapporto di servizio se l'invenzione è stata fatta durante il servizio.

Capitolo 4: Dottorato onorario**Art. 33**

¹ Il PFZ conferisce il dottorato onorario su proposta unanime dei professori ordinari e straordinari, e dei professori assistenti di un dipartimento, se la conferenza dei capi di dipartimento vi abbia aderito a maggioranza semplice. Le votazioni sono segrete; sono consentite le astensioni.

² La procedura concernente il conferimento del dottorato onorario è regolata in modo più particolareggiato in una direttiva del rettore.

³ Il rettore consegna i diplomi di dottore onorario in occasione di una cerimonia accademica.

Capitolo 5: Rimedi giuridici

Art. 34

¹ Le decisioni emanate in virtù della presente ordinanza possono essere impugnate con ricorso amministrativo

² Autorità di ricorso è il Consiglio dei PF.

Capitolo 6: Disposizioni finali

Art. 35 Disposizioni d'esecuzione

¹ Il rettore emana le disposizioni d'esecuzione necessarie concernenti in particolare:

- a. l'organizzazione dell'esame d'ammissione;
- b. le tesi realizzate fuori del settore dei PF;
- c. la procedura di conseguimento del dottorato e l'esame di dottorato;
- d. il deposito della tesi e la consegna del numero richiesto d'esemplari;
- e. il dottorato pluridisciplinare;
- f. la direzione di tesi da parte di professori che hanno lasciato il PFZ o emeriti.

² Il rettore determina le condizioni di nomina dei direttori di tesi, dei relatori e dei correlatori.

³ Il rettore regola la consegna di copie di tesi o di riassunti di tesi a istituti scientifici e a enti pubblici.

Art. 36 Diritto previgente: abrogazione

L'ordinanza del 13 novembre 1991³ sul dottorato del PFZ è abrogata.

Art. 37 Disposizioni transitorie

¹ Il diritto previgente si applica ai candidati immatricolati prima del 1° aprile 2001.

² Rimangono in vigore le decisioni d'ammissione emanate secondo il diritto previgente.

³ RU 1991 2567

Art. 38 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2001.

16 dicembre 2000

In nome della Direzione del Politecnico:

Il presidente, Kübler

Il delegato, Kottusch

2703